Avv. Alberto Arrigo Gianolio

mail: arrigogianolio@studiogianolio.it
pec: arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it

cod. fisc. GNLLRT58E25E897I
partita IVA: 02050160205

SPETT.LE
COMUNE DI
RODIGO (MN)
Alla cortese attenzione del Sindaco

COMUNE DI RODIGO/BUETTO GIOVANNI ED ALTRI
(causa di appello (n. rg. 181/2016) avanti al Tribunale di Mantova avverso la sentenza del Giudice di Pace)

Allego copia della favorevole sentenza del Tribunale di Mantova con la quale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, e' stato dichiarato, in accoglimento della nostra eccezione, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale di Mantova ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il Comune di Rodigo, pertanto, nulla deve ai Sigg. Buetto e Romanelli neppure a titolo di rifusione delle spese di lite di primo grado.

Le iniziative giudiziarie promosse dai Sigg.ri Buetto e Romanelli si sono, dunque, concluse con un nulla di fatto.

Gli stessi hanno, infatti, gia' consumato l'azione avanti al giudice amministrativo, proponendo, a suo tempo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso le delibere comunali.

Avv. Alberto Arrigo Gianolio

mail: arrigogianolio@studiogianolio.it
pec: arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it

cod. fisc. GNLLRT58E25E897I
partita IVA: 02050160205

Il ricorso in questione e' stato dichiarato improcedibile con decreto del Capo dello Stato all'esito, peraltro, di una istruttoria ministeriale, che aveva accertato e dichiarato la legittimita' dell'operato del Comune.

Distinti saluti.

Avv. Alberto Arrigo Gianolio

Mantova li, 2 marzo 2018

All.to: c.s.

N. R.G. 181/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 181/2016 promossa da:

COMUNE DI RODIGO (C.F.: 00464500206) con il patrocinio dell'avv. Alberto Arrigo Gianolio, elettivamente domiciliato in via Acerbi, 27 - Mantova presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione;

APPELLANTE

contro

1) BUETTO GIOVANNI

2) PEZZINI BARBARA

3) ROMANELLI MANUEL

4) MARCONI SILVIA

APPELLATI - Contumaci

Oggetto: "180999 - Controversie di diritto amministrativo".

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"In totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Mantova 14.10.2015-28.10.2015 n. 2/15.

<u>In via pregiudiziale</u>:

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

Dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo la controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo e, segnatamente, al T.A.R. per la Lombardia, Sezione di Brescia.

In via preliminare:

Dichiararsi inammissibile la domanda proposta dai consorti Giovanni Buetto e Barbara Pezzini per carenza di interesse ad agire.

Nel merito:

Respingersi le domande attoree in quanto infondate.

Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 11-1-2016 il Comune di Rodigo proponeva tempestivo appello avvero la sentenza 14-28 ottobre 2015 n. 2/15 emessa dal Giudice di Pace di Mantova. L'appellante esponeva 1) che il Comune di Rodigo con convenzione 30-10-2007 n. 2199 rep. aveva affidato in concessione alla società cooperativa Gulliver la gestione degli asili nido ubicati negli abitati di Rodigo e di Rivalta sul Mincio, riconoscendo alla società concessionaria, quale compenso mensile per la gestione del servizio "nella forma di retta pagata dagli utenti" l'importo di € 599,00 oltre a IVA per ogni bambino iscritto a tempo pieno; 2) che l'amministrazione comunale si era riservata la facoltà di intervenire economicamente a favore delle famiglie erogando un contributo e che, con delibere della giunta comunale n. 79/2007, n. 90/2008 e n. 97/2008 si era avvalsa di tale facoltà determinando per gli anni 2007, 2008 e 2009 tariffe differenziate a seconda dei valori ISEE degli utenti del servizio e versando alla predetta cooperativa l'importo corrispondente alla differenza tra le tariffe così determinate e la retta posta a carico degli utenti; 3) che il Comune di Rodigo, con delibera di giunta n. 98/2010 del 4-9-2010, aveva rielaborato per l'anno scolastico 2010/2011 il regime di contribuzione sino ad allora applicato a causa della forte incidenza del costo del servizio sul

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

bilancio dell'ente e che, con ulteriore delibera n. 108/2010 del 25-9-2010, aveva modificato quella precedente (nell'insieme veniva ridotto l'entità del contributo per le fasce di valore ISEE più elevati, con conseguente maggiorazione delle tariffe a carico degli utenti, tariffe che venivano però ridotte, con aggravio del Comune, per gli utenti meno abbienti; a differenza della precedente disciplina, veniva inoltre individuata una nuova fascia di valori ISEE oltre la quale non sarebbe stato erogato alcun contributo pubblico); 4) che, nel giugno del 2010, essendosi diffusa la notizia che la Cooperativa Gulliver aveva manifestato l'intenzione di recedere anticipatamente dal contratto, il sindaco del comune di Rodigo aveva convocato una riunione con i genitori dei bambini iscritti agli asili nido rassicurandoli sul fatto che la Cooperativa Gulliver avrebbe gestito il servizio anche per l'anno successivo; 5) che i genitori Buetto Giovanni e Romanelli Manuel, titolari della responsabilità genitoriale sui figli minori iscritti all'asilo nido di Rivalta sul Mincio, avevano impugnato nel corso del 2011, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, le delibere n. 108/2010 e n. 98/2010 chiedendone l'annullamento lamentando che la rideterminazione dei contributi comunali aveva determinato eccessivi aggravi per gli utenti senza che ciò fosse supportato da adeguata giustificazione anche sul piano economico; 6) che, in pendenza del predetto ricorso, Buetto Giovanni e Romanelli Manuel unitamente alle rispettive consorti Pezzini Barbara e Marconi Silvia, con atto di citazione notificato il 3-10-2011 avevano convenuto in giudizio il Comune di Rodigo avanti al Giudice di Pace di Mantova chiedendo, sulla base delle stesse argomentazioni poste a base del ricorso amministrativo, la condanna dell'ente al pagamento di € 1.110,56 per ciascun nucleo familiare pari alla differenza tra le rette per l'anno 2010/2011 pagate dagli attori e il minore importo che gli stessi avrebbero versato alla Cooperativa Gulliver se fosse stato mantenuto il regime di contribuzione

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

comunale antecedente a quello approvato con le delibere n. 108/2010 e n. 98/2010; 7) che il Comune di Rodigo si era costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto la controversia era riservata alla cognizione del T.A.R. e deducendo comunque l'inammissibilità (per difetto di interesse) della domanda o, comunque, l'infondatezza della stessa; 8) che, nelle more del giudizio, veniva emesso il decreto del Presidente della Repubblica 14-12-21014 di rigetto del ricorso straordinario promosso dagli appellati; 9) che il Giudice di Pace di Mantova, con sentenza 14-28 ottobre 2015 n. 2/15, aveva accolto la domanda degli attori e condannato l'ente comunale a restituire ad essi la differenza tra la somma versata per l'anno scolastico 2010/2011 e quella per l'anno scolastico precedente, maggiorata degli interessi legali nonché a rifondere agli stessi le spese legali; 9) che la sentenza era erronea sussistendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, poiché la causa verteva sulla determinazione delle rette per la fruizione di un servizio pubblico quale è il servizio di asilo nido laddove ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. c) del d. lgs. 2-7-2010 n. 104 tale tipo di controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ciò anche perché la determinazione delle tariffe del servizio non era frutto di criteri invariabilmente fissati dalla legge ma era dipesa da considerazioni di pubblico interesse rimesse alla discrezionalità della pubblica amministrazione rispetto alle quali la posizione dei privati è di interesse legittimo; 10) che la affermazione del Giudice di Pace secondo cui gli attori si sarebbero limitati a introdurre una causa risarcitoria (fondata sul disposto di cui all'art. 1337 c.c. avendo in buona sostanza il Sindaco di Rodigo, nel corso dell'incontro tenutosi nel giugno, assicurato agli utenti che il regime tariffario vigente sarebbe rimasto inalterato e così inducendoli a iscrivere i figli a scuola mentre poi a iscrizione avvenuta l'ente comunale aveva modificato la tariffa del servizio) volta a ottenere la ripetizione di quanto pagato in più non era

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

corretta posto che, secondo quanto previsto dall'art. 30 del d. lgs. 104/2010, il giudice amministrativo è il solo competente a conoscere ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva concernenti diritti soggettivi, le domande di risarcimento danni; 11) che, peraltro, la decisione del Giudice di Pace era incongruente posto che il ricorso straordinario al Capo dello Stato era stato rigettato sicché egli non avrebbe potuto in ogni caso accogliere la domanda attorea; 12) che, inoltre, gli attori erano carenti di interesse ad agire posto che non avevano prodotto la certificazione necessaria a documentare il diritto a fruire delle rette agevolate come rideterminate dal Comune, rilievo svolto in primo grado e in ordine al quale il giudice di prime cure aveva omesso di motivare tanto da non essere poi nemmeno riuscito a determinare la differenza in più pagata dagli attori; 13) che del tutto irrilevante doveva ritenersi la eventuale (ma negata) rassicurazione data dal Sindaco circa il mantenimento del sistema tariffario precedente se non altro perché egli non poteva interferire su materia riservata alla competenza della giunta comunale: alla stregua di tali deduzioni la difesa dell'appellante chiedeva che, in integrale riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e che, comunque, la domanda venisse rigettata.
Gli appellati restavano contumaci e la causa, senza l'espletamento di attività istruttoria, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L'appello è fondato.
In primo luogo va rilevato che non risulta necessario acquisire gli atti del giudizio di primo grado posto che tramite la allegazione sia degli atti di parte relativi a tale fase che della sentenza di primo grado, sono stati forniti elementi sufficienti per la decisione sulla proposta impugnazione.
Deve poi ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario atteso che la controversia concerne la determinazione delle rette per

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

la fruizione di un pubblico servizio qual è il servizio di asilo nido laddove, ai sensi dell'art. 133 co. 1 lett. c) del d. lgs. 2-7-2010 n. 104, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra l'altro, le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo.

In proposito va rammentato che le controversie inerenti la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici sono da ricondursi alla giurisdizione del giudice amministrativo, allorché tale determinazione non sia frutto di criteri già fissati invariabilmente dalla legge, ma dipenda da considerazioni di pubblico interesse rimesse alla discrezionalità della pubblica amministrazione, rispetto alle quali la posizione dei privati è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato 6-4-2010 n. 1918; Cass. S.U. 10-11-2014 n. 23924) laddove, nella fattispecie in esame, i contributi comunali erano destinati ad incidere sulla entità della retta del servizio di asilo nido a carico degli utenti e la loro determinazione era rimessa alla più ampia discrezionalità del Comune di Rodigo mentre oggetto delle censure era la lamentata illegittimità delle delibere comunali che avevano modificato il regime tariffario precedentemente in vigore.

Né la giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistente in relazione alla dedotta natura risarcitoria della domanda formulata dagli appellati atteso che l'art. 30 del d. lgs. 104/2010 prevede la possibilità di esperire avanti al giudice amministrativo l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità ed anche dalla lesione di diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva sicché l'azione risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta avanti al giudice amministrativo.

Ogni altra questione prospettata deve ritenersi assorbita.

In considerazione della particolarità della vicenda e della complessità della

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

normativa implicata sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in riforma della sentenza 14-28 ottobre 2015 n. 2/15 emessa dal Giudice di Pace di Mantova, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversi promossa dagli appellati, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del T.A.R. di Brescia;
- compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Mantova, 27 febbraio 2018.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131750

SICUREZZA POSTALE
la posta elettronica certificata

Oggetto	**POSTA CERTIFICATA: COMUNICAZIONE 181/2016/CC**
Mittente	"Per conto di: tribunale.mantova@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Destinatario	<arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it>
Rispondi a	<tribunale.mantova@civile.ptel.giustiziacert.it>
Data	2.3.2018 10:37
Priorità	Normale

- IndiceBusta.xml (~268 B)
- Comunicazione.xml (~874 B)
- 293808s.pdf.zip (~163 KB)
- postacert.eml (~221 KB)
- daticert.xml (~859 B)
- Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata
Il giorno 02/03/2018 alle ore 10:37:29 (+0100) il messaggio
"COMUNICAZIONE 181/2016/CC" è stato inviato da "tribunale.mantova@civile.ptel.giustiziacert.it"
indirizzato a:
arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 909955C2-16C9-28C4-3840-0764C3B7BEF4@telecompost.it

Oggetto	**COMUNICAZIONE 181/2016/CC**
Mittente	tribunale.mantova@civile.ptel.giustiziacert.it
Destinatario	<arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it>
Data	2.3.2018 10:37

Tribunale Ordinario di Mantova.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 181/2016
Giudice: BERNARDI MAURO PIETRO
Attore principale: COMUNE DI RODIGO
Conv. principale: BUETTO GIOVANNI

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 166/2018 (ESITO Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/03/2018 10:37
Registrato da BORSARI ANNA MARIA
--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 181/2016
Giudice: BERNARDI MAURO PIETRO
Attore principale: COMUNE DI RODIGO
Conv. principale: BUETTO GIOVANNI

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 166/2018 (ESITO Altro)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/03/2018 10:37
Registrato da BORSARI ANNA MARIA
--